

# ATTI DEL DIRETTORE GENERALE DELIBERAZIONE N. 48 del 26/01/2022

### **OGGETTO:**

CONVENZIONE ATTIVA CON POLIDIAGNOSTICA IRIENSE S.R.L. - STRUTTURA PRIVATA SANITARIA NON ACCREDITATA CON IL SSN - PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. PERIODO 1 FEBBRAIO 2022 - 31 GENNAIO 2023.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione

Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA

II Funzionario istruttore: CASSANELLI BARBARA

Fascicolo n. 22 - 0 Anno 2021 Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: S Soggetta a privacy: N Pubblicazione differita: N

Con introiti: S Con Oneri: N



### PREMESSO che:

- con deliberazione 7 aprile 2021, n. 271 questa Azienda ha autorizzato la stipula della convenzione attiva con Polidiagnostica Iriense S.r.l. - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di ortopedia e traumatologia da parte della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, dal 15 aprile 2021 al 31 gennaio 2022;
- l'art. 2 del testo di convenzione approvato con la citata deliberazione prevedeva la possibilità di rinnovo della stessa, su richiesta del contraente;

RICORDATO che la scadenza della convenzione di cui trattasi è prevista per il 31 gennaio 2022;

**RILEVATO** che, come previsto dalla convenzione stessa, essendo escluso il rinnovo tacito, la stessa può essere rinnovata solo a seguito di specifica istanza da parte della struttura esterna interessata;

**ATTESO** che con nota in data 22 novembre 2021, prot. n. 30336, conservata in atti, Polidiagnostica Iriense S.r.I. – struttura privata sanitaria non accreditata con il SSN – ha chiesto di poter rinnovare la convenzione per prestazioni specialistiche ambulatoriali di ortopedia e traumatologia da parte della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Anna Lisa Fumagalli conservato in atti, in merito al rinnovo della convenzione di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che il Responsabile della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, dott. Roberto Vanelli, il Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche, dott. Mauro Longoni, e il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini hanno espresso parere favorevole al rinnovo della predetta convenzione, fornendo le opportune motivazioni (conservati in atti);

**VISTA** la successiva corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti e conservata in atti, con la quale si sono definite e condivise le pattuizioni dell'accordo convenzionale di cui trattasi;

### RILEVATO che l'attività richiesta:

- Oggetto: visite e prestazioni nell'ambito di ortopedia e traumatologia;
- U.O.C. interessata: Ortopedia e Traumatologia;
- Durata: dal 1 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023;
- Introito presunto per il periodo di interesse: Euro 11.000,00;
- Accessi e compensi: riportati nella convenzione;
   potrà essere prestata dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni;

### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che all'art. 15-quinquies, comma 2, lett. c) disciplina le carat-teristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti prevedendo la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sani-taria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
- le Linee guida n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" prevede che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari" i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- il D.P.C.M. 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale" che, all'art. 8, disciplina "l'Attività aziendale a pagamento"; in particolare, il comma 1 prevede che: "L'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strut-



ture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria"; il comma 2: "L'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni";

- il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro;
- il C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità:
- art. 24 "Orario di lavoro dei dirigenti";
- art. 114 "Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti";
- art. 115 "Tipologie di attività libero professionali intramuraria";
- art. 117 "Altre attività a pagamento";

#### **RIBADITO** che le attività contemplate dalla convenzione:

- saranno erogate senza che vengano in alcun modo compromesse le attività istituzionali;
- dovranno consentire il rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" e dall'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;
- verranno svolte dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, fuori orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

**DATO ATTO** che l'introito presunto riferito a 12 mesi, ammontante a Euro 11.000,00, potrà essere annotato in contabilità generale ai conti del bilancio come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

**RICORDATO** che l'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1, del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità, prevede che i compensi per l'attività di consulenza di cui trattasi siano ripartiti secondo le modalità indicate dal vigente Regolamento Aziendale per la Libera Professione;

**VISTO** il testo di Convenzione allo scopo predisposto e condiviso a mezzo e-mail con il contraente, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare al rinnovo della convenzione con Polidiagnostica Iriense S.r.I., dal 1 febbraio 2022 fino al 31 gennaio 2023, alle condizioni sopracitate, quale attività prevista dal C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità (art. 117), nelle more di una revisione complessiva dell'attività professionale richiesta a pagamento da terzi e dell'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1, (C.C.N.L. sopra richiamato), che dovrà stabilire quanto previsto dal comma 8 dell'art. 117 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;

**PRECISATO** che i calcoli relativi alla determinazione dei compensi, da attribuire ai Dirigenti Medici interessati per l'attività svolta nell'ambito della convenzione in esame e dell'IRAP, saranno eseguiti a cura della U.O.S. Libera professione; posto che i relativi introiti non sono allo stato quantificabili, in via indicativa si annota ai conti di bilancio indicati nel parere contabile, la somma di Euro 11.000,00 per il periodo di mesi 12, relativa al compenso da riconoscere ai Dirigenti Medici, comprensivi di costi aziendali, fondi ed IRAP;

### RITENUTO di incaricare:

- il Responsabile della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, dott. Roberto Vanelli, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizza-re l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;
- il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini di vigilare di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata – sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;

ATTESO che il presente provvedimento comporta un introito presunto pari a Euro 11.000,00;

**SU PROPOSTA** del Responsabile della U.O.C. Affari Generali proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;



**ATTESO** che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie le annotazioni contabili inerenti al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

### IL DIRETTORE GENERALE

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

### -delibera-

per le motivazioni esposte in premessa:

- di autorizzare il rinnovo della convenzione attiva con Polidiagnostica Iriense S.r.l. struttura privata sanitaria non accreditata con il SSN - per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di ortopedia e traumatologia da parte della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, allegato al presente provvedimento (Allegato n. 1) quale parte integrante e sostanziale, con validità dal 1 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023, con possibilità di rinnovo (non tacito) alla scadenza;
- di procedere alla sottoscrizione della convenzione sopra descritta;
- di evidenziare che le prestazioni previste dalla convenzione:
- dovranno essere rese al di fuori dell'orario di servizio, a rotazione, da parte dei Dirigenti Medici della U.O.C. interessata con rapporto di lavoro esclusivo;
- non dovranno in alcun modo compromettere le attività istituzionali e dovranno consentire il rispetto delle disposizioni in tema di orario di lavoro e di obbligo di riposo, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e all'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;
- di incaricare il Responsabile della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, dott. Roberto Vanelli, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;
- di incaricare il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini di vigilare di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata – sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;
- di precisare che gli introiti, calcolati su un periodo di 12 mesi, relativi ai corrispettivi per le prestazioni rese, pari a presunti Euro 11.000,00, saranno annotati ai conti del bilancio come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE dott.ssa Elisabetta Fabbrini

## Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano di R.G. n. Convenzione con Polidiagnostica Iriense S.r.l. per prestazioni specialistiche ambulatoriali di ortopedia e traumatologia da parte della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia di ASST Nord Milano **TRA** l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83, Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante, Ε Polidiagnostica Iriense S.r.l. – struttura privata non accreditata con il SSN (appresso denominata "Contraente") - (P.IVA e C.F. 02737870184), con sede legale in via Bareghi 28, Voghera (PV), in persona del dott. Mario Musselli, in qualità di Legale Rappresentante, **PREMESSO** - che il Contraente ha chiesto la stipula di un'apposita convenzione per poter usufruire di prestazioni specialistiche ambulatoriali di ortopedia e traumatologia tramite la U.O.C. Ortopedia e Traumatologia di ASST Nord Milano; che l'Azienda ha autorizzato la stipula della presente convenzione con deliberazione in data \_\_\_ SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – Oggetto della convenzione L'Azienda assicura l'esecuzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di ortopedia e traumatologia a favore del Contraente a mezzo della U.O.C. Ortopedia e pag. 1 di 8

Traumatologia di ASST Nor
---------------------------

Fermo restando che la presente convenzione non è nominativa, si precisa che le prestazioni specialistiche ambulatoriali saranno erogate da Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla sopracitata U.O.C., al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto dei principi di fungibilità e rotazione del personale, secondo le indicazioni che saranno allo scopo impartite da parte del Responsabile della U.O.C..

Dette prestazioni saranno effettuate al di fuori del normale orario di servizio – presso la struttura del Contraente sita in via Bareghi 28, Voghera (PV) - Sede operativa Via Barenghi 28 – 27058 Voghera (PV) - una volta soddisfatte prioritariamente le necessità aziendali, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale. Le prestazioni saranno garantite in relazione alla disponibilità dei Dirigenti Medici.

### Art. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1 febbraio 2022 e resterà in vigore fino al 31 gennaio 2023.

Non è previsto il rinnovo tacito.

La presente convenzione potrà essere rinnovata su richiesta del Contraente inoltrando opportuna richiesta scritta alla U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni di ASST Nord Milano, tramite lettera raccomandata o via mail. Detta richiesta dovrà pervenire alla citata U.O.C. entro 60 giorni prima della scadenza della presente convenzione.

Il termine temporale di validità della presente convenzione è subordinato alla permanenza del vigente quadro normativo; pertanto, qualora dovessero intervenire disposizioni di legge statali o regionali o disposizioni regolamentari incompatibili con

la prosecuzione della presente convenzione, questa si riterrà automaticamente	
risolta facendo salvi gli effetti nel frattempo prodotti.	
Art. 3 – Prestazioni – compensi – accessi	
Le prestazioni specialistiche ambulatoriali in argomento avverranno mediante n. 4	
accessi mensili dalla durata di n. 3 ore circa ad accesso. Il Contraente, quale	
corrispettivo delle attività professionali prestate, riconoscerà i seguenti compensi:	
1) prima visita ortopedica Euro 120,00;	
2) visita ortopedica di controllo Euro 80,00;	
3) infiltrazioni Euro 56,00;	
4) visione esami Euro 40,00.	
L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con	
esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra il Contraente e il dipendente	
dell'Azienda che effettua le prestazioni.	
Art. 4 – Rendicontazione – fatturazione	
Il Contraente, a cadenza mensile ed entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di	
interesse, invierà - all'indirizzo mail conv.attive@asst-nordmilano.it - un prospetto	
(redatto secondo schema tipo – allegato n. 1 alla presente convenzione) riportante: il	
nominativo del Dirigente Medico, la data e l'orario in cui le prestazioni sono state	
effettuate, il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate. Il prospetto dovrà	
essere sottoscritto dal Dirigente Medico che ha effettuato le prestazioni in	
argomento, a conferma delle stesse.	
L'Azienda, ricevuto il prospetto ed eseguiti i controlli di rito, emetterà fattura ne	
confronti del Contraente.	
Il Contraente, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e	
delle Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i. dovrà emettere ORDINE DI CONVALIDA	
pag. 3 di 8	

elettronico da indirizzarsi all'ENDPOINT ASST Nord Milano (NSO0:xra02t) tramite specifica piattaforma e procedere al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ASST Nord Milano, IBAN IT 28 T 03111 01651 000000000343.

In caso di ritardato pagamento da parte del Contraente dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale. L'Azienda provvederà a trattenere dal corrispettivo la quota di propria competenza e ad erogare i compensi di spettanza dei professionisti subordinatamente alla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Contraente.

### Art. 5 - Assicurazioni

Il Contraente dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo. Durante lo svolgimento dell'attività convenzionale, fuori orario di servizio, non è prevista la copertura assicurativa INAIL.

### Art. 6 – Tutela della Salute del Lavoratore

Il Contraente dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare i dipendente dell'Azienda.

### Art. 7 – Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

### Art. 8 - Riservatezza - trattamento dati

I Dirigenti Medici interessati si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento UE).

Ai sensi della normativa sopra citata, il Contraente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ne assume la relativa responsabilità, anche da parte del personale dallo stesso comunque autorizzato al trattamento dei dati. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

### Art. 9 – Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della

### Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

Il Contraente si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) adottati da ASST Nord Milano, pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sul sito internet www.asst-nordmilano.it, a cui si rimanda per consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte del Contraente, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda alla rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

### Art. 10 - Clausola Risolutiva e Recesso

Oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della presente convenzione, quest'ultima si intenderà risolta, nei seguenti casi:

ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora il Contraente, per qualsiasi motivo, perda i requisiti di autorizzazione sanitaria, oppure contravvenga al divieto di

remunerazione diretta del personale messo a disposizione dall'Azienda;	
qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovverc	
disposizioni regolamentari con essa incompatibili, con particolare riferimento a	
quanto previsto in materia di attività libero-professionale;	
qualora il Contraente non rispetti in maniera reiterata le tempistiche di pagamento	
(30 giorni dalla data di ricevimento della fattura).	
Inoltre si precisa che non è consentito l'inserimento o l'utilizzo dei nominativi de	
Dirigenti Medici nel materiale informativo o promozionale destinato all'utenza de	
Contraente essendo possibile solo il riferimento a quest'Azienda ed alla U.O.C.	
interessata.	
Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione del rapporto	
nonché l'adozione da parte di quest'Azienda di ogni azione a propria tutela.	
L'Azienda si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi	
dell'art. 1373 (recesso unilaterale) del Codice Civile, qualora constati che dall'attività	
prevista:	
derivi una compromissione della corretta funzionalità della propria	
organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle	
necessità del SSR;	
consegua una compromissione del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a	
detrimento del proprio livello di competitività.	
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione	
mediante invio all'altra Parte di raccomandata A/R, con un preavviso di almeno	
trenta giorni.	
Art. 11 – Imposta di bollo e Registro	
La presente convenzione:	
pag. 6 di 8	

à connette ad impreste di balle a series del Contracrete di sersi del D.D.D. del 26	
- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi del D.P.R. del 26	
ottobre 1972, n. 642;	
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre	
 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;	
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, de	
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
 Art. 12 – Foro competente	
Le Parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero	
insorgere. Nel caso in cui ciò non fosse possibile le Parti espressamente concordano	
di eleggere quale Foro competente ed esclusivo quello di Monza.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
Milano,	
per ASST Nord Milano	
Direttore Generale	
(dott.ssa Elisabetta Fabbrini)	
per il Contraente	
Polidiagnostica Iriense S.r.l.	
II Legale Rappresentante	
(dott. Mario Musselli)	
pag. 7 di 8	

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., specificamente approvo gli artt. 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12	
Polidiagnostica Iriense S.r.I.	
Il Legale Rappresentante	
(dott. Mario Musselli)	
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n	
82/2005 e ss.mm. e ii.	
pag. 8 di 8	

Spett.le ASST Nord Milano Viale Matteotti n. 83, Sesto San Giovanni – 20099 (MI)

				Sesto San Giovanni – 20099 (Mil)			
DATA			_	c.a.:	conv.attive@as	st-nordmiland	<u>o.it</u>
OGGETTO					(N		ome)*.
Si trasmet	te di seguito	o l'elenco	delle presta	zioni effettua	te come da ogget	to:	
DATA	ORARIO ATTIVITA'**		DESCRIZIONE PRESTAZIONE		TARIFFA UNITARIA	IMPORTO TOTALE	
	DALLE ORE	ALLE ORE	TOT. ORE				
				1		TOTALE	
	Dirigente M Nord Miland		alida			e firma de per la validazio	lla Struttura one
=======================================				=======================================			
	-			_	rdare le prestazioni		_
	ne della presta		=======	vita giornaliera	svolta dal medico p	======================================	a, <u>non i orario d</u>